CAMERA DEI DEPUTATI N. **6028-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(RUSSO JERVOLINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MICHELI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(MELANDRI)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile

Presentato il 15 maggio 1999

(Relatore: **CASINELLI)**

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici, il 17 giugno 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha richiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6028;

constatato che, per la prima volta, con il decreto-legge in esame, è sottoposto al parere del Comitato un provvedimento corredato, oltre che dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, anche dalla « relazione tecnico-normativa » ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

rilevato che per gli interventi urgenti in materia di protezione civile – che sono immediatamente connessi a eventi specifici già accaduti quali ad esempio sismi, frane o alluvioni, in relazione ai quali, trattandosi di interventi *ex post* sono definibili le posizioni soggettive sulle quali si interviene – assume peculiare importanza l'esatta definizione dell'eventuale disciplina già emanata che si intende estendere, nonché dell'ambito e della tipologia dell'intervento che si intende realizzare;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, se per edifici monumentali debbano intendersi quelli vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, considerato che i contributi di cui all'articolo 3, della legge n. 1152 del 1961, cui fa riferimento la presente disposizione, sono concessi agli immobili protetti dalla citata legge n. 1089 del 1939;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la prima parte dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4 – che attribuisce a future ordinanze il compito di stabilire i parametri tecnici per l'ammissibilità del danno subìto – con la disposizione sul completamento degli accertamenti tecnici di cui all'articolo 1, comma 1; valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, all'articolo 6, comma 2, le norme sulla perimetrazione delle aree a rischio nella zona di Sarno e comuni limitrofi con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 267 del 1998, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito se non sia il caso di prevedere, agli articoli 3, comma 4, e 4, commi 3 e 5, specifiche procedure di intesa e di coordinamento con le regioni, finalizzate a salvaguardarne l'autonomia in particolare con riferimento a quelle a statuto speciale.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 6028;

preso atto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge, come introdotto dagli identici emendamenti Penna ed altri 3.44 (terza versione) e Oreste Rossi ed altri 3.39 (seconda versione), si segnala l'incongruenza della proroga di un termine già scaduto lo scorso 31 dicembre 1998;

2) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la delimitazione dei territori delle province ivi indicate interessati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi negli ultimi mesi del 1998 e nei primi mesi del 1999 è effettuata dal presidente della giunta regionale della Toscana con proprio decreto;

3) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge, come risultante a seguito dell'approvazione dell'emendamento Turroni e Zagatti 6.11 (seconda versione), valuti la Commissione di merito, per esigenze di coerenza ordinamentale, l'opportunità di esaminare i profili di coordinamento con il successivo articolo 9, comma 2, capoverso comma 1-*bis*, terzo periodo, in quanto, mentre la prima disposizione prevede che all'individuazione e alla perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico nei territori di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame provvedano, in prima battuta, le regioni territorialmente competenti, la seconda disposizione, aggiungendo un

comma dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, affida anche alle autorità di bacino il compito di adottare piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più elevato, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, con ciò denotando una diversa individuazione dei soggetti titolari dei poteri di perimetrazione delle aree a rischio;

4) all'articolo 9, comma 1, capoverso comma 1, come modificato dall'emendamento 9.3 (seconda versione) del relatore, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire a che cosa effettivamente si riferiscano le perimetrazioni ivi indicate.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminati gli emendamenti 3.9 (seconda versione) e 3.18;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la congruità della soluzione adottata dall'emendamento 3.9 (seconda versione), circa le categorie cui può essere ceduto il diritto di godimento sull'immobile senza perdita e senza obbligo, per il proprietario, di restituzione dei contributi. In particolare si valuti se sia congruo l'inserimento tra tali categorie degli enti pubblici.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici al disegno di legge C. 6028 « Conversione in legge del decreto-legge 13

maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile »;

ritenuto di esprimersi in particolare sull'articolo aggiuntivo Domenico Izzo ed altri 2.01 (seconda versione), Giulietti ed altri 3.31, e Pittino ed altri 6.6 (seconda versione);

ritenuto che l'articolo aggiuntivo 2.01 (seconda versione) e l'emendamento 3.31 rendono impossibile la formazione dei contingenti di leva per gli anni di riferimento;

esprime:

parere favorevole sull'emendamento Pittino ed altri 6.6 (seconda versione);

parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Domenico Izzo ed altri 2.01 (seconda versione), a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere i commi 1 e 2;

parere contrario sull'emendamento Giulietti ed altri 3.31.

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul provvedimento, con le seguenti condizioni:

il comma 1 dell'articolo 3 sia modificato stabilendo esplicitamente che gli interventi ivi previsti hanno luogo nell'ambito delle disponibilità finanziarie già iscritte allo scopo nel bilancio triennale 1999-2001 in gestione;

al comma 3 dell'articolo 4, le parole: « per i medesimi anni » siano sostituite dalle seguenti: « per il medesimo anno »;

al comma 2 dell'articolo 7, dopo le parole: « lire 304 miliardi » siano inserite le seguenti: « per l'anno 1999 »;

al comma 1 dell'articolo 8, le parole: « Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi », siano sostituite dalle seguenti: « Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di antincendio boschivi »;

al comma 8 dell'articolo 8, dopo le parole: « per l'anno finanziario 1999 », sia soppressa la parola: « e », e dopo le parole: « all'unità previsionale di base 6.2.1.2 », siano inserite le seguenti: « fondo per la protezione civile, »;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Giulietti 3.32, Penna 3.44 (terza versione), Oreste Rossi 3.39 (seconda versione), Giulietti 3.22 (seconda versione), Lorenzetti 3.23 (seconda versione) e Galdelli 3.06, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti a carico del bilancio dello Stato;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti:

Lorenzetti 3.9 (seconda versione), a condizione che al primo periodo, dopo la parola: « concessi », siano inserite le seguenti: « nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15 »;

Galdelli 3.19, a condizione che sia modificato specificando che gli interventi ivi previsti hanno luogo nell'ambito dell'autorizzazione di spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1998;

Lorenzetti 3.25, a condizione che sia modificato specificando che gli interventi ivi previsti hanno luogo nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998;

Zagatti 3.28, a condizione che sia approvato l'emendamento Zagatti 7.4 (terza versione);

Pittino 6.6 (seconda versione), a condizione che sia modificato specificando che gli interventi ivi previsti hanno luogo nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

(Parere espresso il 15 giugno 1999).

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti:

Giulietti 3.22 (terza versione), a condizione che, al secondo periodo, le parole: « valutato in » siano sostituite dalle seguenti: « pari a »;

Galdelli 3.19 (seconda versione), a condizione che, dopo le parole: « di cui al comma 4 » siano inserite le seguenti: « , e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4 »;

Galdelli 3.06 (seconda versione), a condizione che, dopo la parola: « stimato », siano inserite le seguenti: « per l'anno 1999 » e, dopo le parole: « mediante corrispondente », siano inserite le seguenti: « utilizzo e »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

(Parere espresso il 17 giugno 1999).

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive,

esaminato il disegno di legge C. 6028,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 6028, di conversione del decreto legge n. 132;

premesso che:

gli istituti del comando e del distacco dovrebbero essere connessi a esigenze di natura transitoria mentre, il comma 4 dell'ar-

ticolo 8, si riferisce ad unità di personale poste fuori ruolo in forza del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507;

considerate, tuttavia, le eccezionali esigenze che hanno giustificato l'emanazione del decreto-legge in esame, diretto a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi in Basilicata, Calabria e Campania

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 20 maggio 1999).

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti Giulietti 3.22 e 3.32.

PARERE FAVOREVOLE

Sull'emendamento Lorenzetti 3.25, con le seguenti condizioni:

1) siano ridotti della metà sia il periodo di vigenza della norma, sia l'ammontare delle ore di straordinario pro-capite mensili allo svolgimento delle quali può essere autorizzato il personale dipendenti delle regioni e degli enti locali;

2) sia precisato che i rapporti di lavoro a tempo determinato non possano essere in nessun caso prorogati o rinnovati alla scadenza del termine.

PARERE CONTRARIO

Sull'emendamento Turroni 9.18.

NULLA OSTA

Sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

(Parere espresso il 16 giugno 1999).

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge C. 6028, recante « Conversione in legge del

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile »;

considerato che il suddetto provvedimento interessa due settori dell'azione amministrativa oggetto della recente devoluzione di competenze alle regioni e agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare il settore « risorse idriche e difesa del suolo » (articoli 86-92 del citato decreto) e il settore « protezione civile » (articoli 107-109 del citato decreto);

valutata la complessiva coerenza del decreto-legge con tale nuovo assetto di competenze,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

A) con riferimento ai poteri derogatori previsti dall'articolo 2, comma 4, si evidenzia la necessità che essi non incidano sulle fasi procedurali afferenti alla valutazione di rilevanti interessi pubblici (tutela della salute, del patrimonio paesistico, eccetera), né si risolvano nel ricorso generalizzato alla procedura della trattativa privata;

B) con riferimento all'articolo 6, si ritiene che la previsione di un intervento regionale di perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico costituisca un adempimento necessario, ma che potrebbe essere più rapidamente sostituito – anche per l'ipotesi di inadempienze regionali – dall'individuazione delle aree in questione che si evince dalle relative ordinanze già adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992; in ogni caso nelle suddette aree dovrebbero essere inibite – peraltro con criteri di graduazione in funzione della intensità del rischio – anche attività di carattere edilizio come la ristrutturazione (nonché la ricostruzione) di edifici e manufatti pubblici e privati gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;

C) con riferimento all'articolo 9, si esprimono perplessità in ordine all'ampiezza temporale del differimento del termine del 30 giugno 1999 per l'adozione dei piani-stralcio da parte delle autorità di bacino e delle regioni, nonché per la scelta di creare due tipi di piani-stralcio, quelli riferiti alle situazioni a rischio più elevato (comma 2), da adottare entro il 30 settembre prossimo, e quelli genericamente riferiti ad aree a rischio idrogeologico, per i quali il termine è differito di un biennio (comma 1). Per questo secondo tipo di piano, inoltre, non è più contemplato il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento da parte delle autorità di bacino e delle regioni.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile.	1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati dal sisma. »;

al comma 2, al primo periodo, le parole da: « dalla data di entrata in vigore » *fino a:* « il programma finanziario » *sono sostituite dalle seguenti:* « a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari »; *al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi »; *al terzo periodo, dopo la parola:* « Basilicata » *sono inserite le seguenti:* « , sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1, » *e le parole:* « sulla base delle disponibilità di cui all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « 30 marzo 1998, n. 61, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: « delle disponibilità » *sono inserite le seguenti:* « derivanti dai mutui »;

al comma 4, dopo le parole: « 30 marzo 1998, n. 61, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »; *le parole:* « in funzione alle esigenze » *sono sostituite dalle seguenti:* « in funzione delle esigenze » *e le parole:* « citato decreto-legge n. 6 del 1998 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. *(Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo). – 1.* I soggetti interessati al servizio militare o al servizio

civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del 9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuta ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario".

2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

"*4.* I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato

il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato".

2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".

2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto il seguente:

" *5-bis*. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato" »;

al comma 3, dopo le parole: « n. 6 del 1998, », *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

" *6-ter*. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il

canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978".

3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tal fine è autorizzata, nel limite massimo del tre per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze".

3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto il seguente:

" *1-bis*. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti

da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto".

3-quinquies. Dopo il comma 6-*novies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

" *6-decies*. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-*bis*.

6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio.

6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*undecies*, è disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni".

3-sexies. I contributi di cui al comma 3-*quinquies* sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

"*14*. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordi-

nario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore *pro-capite* mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro".

3-octies. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilità. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.

3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola "Parma," è inserita la seguente "Piacenza,".

3-decies. Al comma 1 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre 2000".

3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.

3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche »;

al comma 5, le parole: « 30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al 20 luglio 2000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000 »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze 15 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1º ottobre 1998 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. *(Agevolazioni fiscali). 1.* Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilità complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3-*ter*. *(Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania). 1.* I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili, anche se già adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli eventi calamitosi e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.

ART. 3-*quater*. *(Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche). 1.* Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui alla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonché per gli interventi di recupero e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « per i medesimi anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il medesimo anno ».

All'articolo 5:

nella rubrica le parole: « e Toscana » *sono sostituite dalle seguenti:* « , Toscana e Piemonte ».

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonché nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 15 aprile 1998 »;

al comma 3, le parole: « e Toscana attuano, » *sono sostituite dalle seguenti:* « , Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati, » *e dopo le parole:* « 4 febbraio 1992, n. 225 » *sono inserite le seguenti:* « , e nell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni »;

al comma 4, le parole: « citato decreto-legge n. 6 del 1998 » *sono sistituite dalle seguenti:* « decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis*. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 ».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure già stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Nelle aree direttamente investite dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana è vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale, nonché realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamità. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordi-

namento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 la perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata, sempre entro il 30 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unità immobiliari totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresì dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonché i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entità delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le predette unità immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessità di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unità immobiliari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune »;

al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: « edilizie, » *sono inserite le seguenti:* « o di tutela paesistico-ambientale, »; *dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* « Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria »;

al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per l'erogazione dei contributi le regioni possono avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti ».

All'articolo 7:

al comma 2, dopo le parole: « lire 304 miliardi » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 1999 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi »; *all'ultimo periodo sono soppresse le parole:* « e successivi »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole »;

al comma 3, dopo le parole: « sono reperite » *sono inserite le seguenti:* « direttamente o anche » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il Centro polifunzionale di protezione civile può essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile »;

al comma 7, le parole: « nonché quelli » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché a quelli » *e dopo le parole:* « legge 8 agosto 1985, n. 424, » *sono inserite le seguenti:* « il cui ammortamento risulta scaduto »;

al comma 8, dopo le parole: « per l'anno finanziario 1999 » *è soppressa la parola:* « e » *e dopo le parole:* « all'unità previsionale di base 6.2.1.2 » *sono inserite le seguenti:* « fondo per la protezione civile, »;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« *8-bis*. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

"4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" ».

All'articolo 9:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di rischio idrogeologico »;

al comma 1, capoverso 1, le parole da: « e la perimetrazione » *fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:* « delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime »;

al comma 2, capoverso 1-bis, *al primo periodo, le parole:* « 30 settembre 1999 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 1999 » *e le parole:* « piani stralcio di bacino » *sono sostituite dalle seguenti:* « piani straordinari »; *al secondo periodo, le parole:* « piani stralcio » *sono sostituite dalle seguenti:* « piani straordinari »; *il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale »; *al quinto periodo, le parole:* « 30 settembre 1999 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 1999 »; *al settimo periodo, la parola:* « Ministero » *è sostituita dalla seguente:* « Ministro »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. I piani straordinari di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « piani stralcio » *sono sostituite dalle seguenti:* « piani straordinari »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-*bis* il Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 2" »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « Il secondo » *sono inserite le seguenti:* « ed il terzo » *e le parole:* « è sostituito » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono sostituiti »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104" ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. *(Atto di indirizzo e coordinamento). 1.* Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere integrato o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 ».

Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 112 del 15 maggio 1999.*

Interventi urgenti in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori interventi per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Calabria, rispettivamente nelle province di Potenza e di Cosenza, e nella provincia di Salerno nel giorno 9 settembre 1998;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il territorio della regione Campania colpito dalle colate di fango del maggio 1998, nonché per gli eventi calamitosi che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per i beni e le attività culturali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e

individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni per il completamento degli accertamenti tecnici. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri omogenei, concordati tra le regioni stesse su deliberazione delle rispettive Giunte, il programma finanziario di utilizzazione delle disponibilità di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati. La regione Basilicata provvede, altresì, a redigere ed attuare, sulla base delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.

ARTICOLO 2.

(Disciplina degli interventi).

1. Per le attività di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorità per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attività produttive, nonché agli interventi per il recupero della funzionalità delle strutture ed infrastrutture pubbliche.

2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 è concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo

tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.

3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilità speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonché, di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in funzione alle esigenze operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresì, stabiliti i parametri tecnici per l'ammissibilità del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e le attività culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, nel limite del 2 per cento dei rispettivi stanziamenti.

ARTICOLO 3.

(Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 – Disposizioni varie relative a eventi calamitosi).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, anche per i territori di cui all'articolo 1, mantenendosi in bilancio fino alla stessa data le relative disponibilità finanziarie.

2. All'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere

strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente ».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative ».

4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 è assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi.

5. Il termine di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al 20 luglio 2000.

ARTICOLO 4.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 5.

(Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi).

1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresì, volte a completare gli interventi strutturali di emergenza nei territori dell'Emilia-Romagna e della Toscana già avviati, rispettivamente, con il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e con il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorità per quelli che hanno per finalità il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.

3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana attuano, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza già avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La regione Toscana provvede, altresì, a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza.

ARTICOLO 6.

(Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999).

1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano i benefici di cui agli articoli 4, comma 6, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

2. Nei territori di cui all'articolo 5 è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico: all'individuazione e perimetrazione di dette aree procedono le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 la perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999.

3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

4. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 6, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive, è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.

6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché a stabilire le relative modalità e disposizioni operative. Le provvidenze già concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.

ARTICOLO 7.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, nonché a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di lire 304 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 8.

(Altri interventi di protezione civile).

1. Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999 e successivi, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al fine di garantire la continuità dell'espletamento delle attività connesse ai compiti di protezione civile, è autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entità sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile.

4. Per le esigenze connesse all'attività di protezione civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato o temporaneamente distaccato, è mantenuto in servizio presso lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000.

5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilità speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui già contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nonché quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le somme effettivamente versate all'unità previsionale di base 6.2.1.2 « Fondo della protezione civile » (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a pericoli connessi a calamità naturali.

8. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997, registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti al trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste dall'unità previsionale di base 8.2.1.11 – aree depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 e all'unità previsionale di base 6.2.1.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

ARTICOLO 9.

(Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267, in materia di rischio idrogeologico).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

« *1.* Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Entro il 30 settembre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia già proceduto, piani stralcio di bacino diretti a rimuovere le situazioni a rischio più elevato, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani stralcio devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Entro la stessa data, con autonomo provvedimento, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, individuano e perimetrano le aree nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni al patrimonio ambientale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 30 settembre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-*ter,* della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione dei piani di cui al comma 1. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2,

dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni ».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente: « Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-*bis* definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale e dei piani stralcio di cui al comma 1-*bis*, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità per quelli relativi alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

4. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente: « Su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1-*bis*, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottati atti di indirizzo e coordinamento che individuano i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 1-*bis* ed al presente comma ».

5. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente: « Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge ».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* ».

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*
MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici.*
MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali.*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

DDL13-6028-A
Lire 1200